

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Avv. Carmen Musuraca

Bologna, li 13/02/2015

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

Circolare 5/A

Trasmissione della Certificazione Unica entro il 9 marzo: possibilità di esenzione per i redditi da prestazione sportiva dilettantistica inferiori € 7.500

A partire da 2015 (in riferimento ai redditi 2014), i sostituti d'imposta sono tenuti ad utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, finora riportati nel CUD, sia altri redditi (ad es. i redditi diversi conseguiti *"nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche"* ex art. 67, comma 1, lett. m) Tuir), ad oggi certificati in forma libera: si tratta del modello di "Certificazione Unica" (CU) che andrà inviato in via telematica entro il 7 marzo (per quest'anno 9 marzo cadendo il 7 di sabato).

Tale adempimento è stato introdotto anche al fine di acquisire i dati che confluiranno nella "dichiarazione precompilata" prevista dal c.d. Decreto Semplificazioni.

Con **Comunicato Stampa del 12/02/2015**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che *"al fine di semplificare ulteriormente la prima applicazione di questo invio, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se ... inviare o meno le certificazioni contenenti **esclusivamente redditi esenti**"*.

Da ciò ne deriva che, solo per la prima scadenza del 9 marzo 2015, chi ha erogato compensi da prestazione sportiva dilettantistica non assoggettati a ritenuta (dunque inferiori per il percipiente ad € 7.500) potrà scegliere di non inviare la CU (o trasmetterla oltre il termine senza sanzione) ma **solo nel caso in cui il sostituto d'imposta non sia comunque tenuto all'invio in virtù di altri redditi corrisposti nel 2014**.

Qualora, dunque, le ASD/SSD (oltrechè CONI, FSN, DSA ed EPS) dovessero indicare nella CU altri redditi assoggettati a ritenuta (v. ad es. la fattura del commercialista), saranno comunque tenute alla trasmissione ed all'indicazione anche dei redditi esenti.

La possibilità per quest'anno di non procedere alla trasmissione telematica della Certificazione Unica sussiste, dunque, solo nel caso in cui nel corso del 2014 si siano erogati unicamente redditi esenti (non assoggettati a ritenuta).

Cordiali saluti

Avv. Guido Martinelli
